



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili

Udienza pubblica del [REDACTED]

Ricorso R.G. n. [REDACTED] **; n.** [REDACTED] **del Ruolo**

Relatore, Cons. Terrusi

Ricorrente: [REDACTED], [REDACTED], (difensore, avv. [REDACTED]);

Controricorrente: Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari esteri.

IL P.M.

Letti gli atti;

osserva:

1.-Il ricorso per cassazione: sintesi dei motivi.

I ricorrenti, premesso di essere discendenti in linea retta di [REDACTED], nato in Italia il 27 settembre 1871 e figlio di padre italiano, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma (n. [REDACTED]) sulla base dei seguenti quattro motivi:

-violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 c.c. 1865 ex art. 360, n. 3 c.p.c. per l'inammissibilità di rinuncia tacita, o per fatti concludenti, alla cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ai sensi della normativa applicabile *ratione temporis*, nonché per la mancata ed adeguata valutazione della fattispecie sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata;

-violazione degli artt. 4, 7 e 8 legge n. 555 del 1912 ex art. 360, n. 3 c.p.c. per l'inammissibilità della rinuncia tacita, o per fatti concludenti, della cittadinanza italiana *iure sanguinis* anche in relazione alla legge n. 555/1912;

--violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 88, 112, 115 c.p.c.; degli artt. 2699 e 2700 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 della legge 18.8.1993 n. 336 in relazione all'art. 11 del "Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione

delle sentenze in materia civile” ex art. 360, n. 3, c.p.p. per la mancata corretta applicazione delle norme in materia di onere della prova per i fatti ostativi e/o trasmissione dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, per la violazione del principio di non contestazione, per il valore probatorio del certificato negativo di naturalizzazione e dell’atto di matrimonio dell’avo italiano;

-omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e segnatamente della circostanza che l’atto di nascita del sig.

██████████ lo indicava come di nazionalità italiana.

2.- La questione giuridica della Grande Naturalizzazione Brasiliana e la cittadinanza italiana: ricostruzione del percorso storico e giurisprudenziale

L’istanza di trattazione orale avanzata da questo Ufficio (ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, le cui prescrizioni sono state prorogate con l’art. 16, commi 1 e 2, d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022) induce a ritenere riservata a tale trattazione (la discussione orale) la formulazione delle richieste del P.M.

Il rito dell’udienza pubblica tuttavia non osta al deposito da parte del P.M. - nell’osservanza del termine dell’art. 378 c.p.c. - di una memoria, ritenuta ammissibile dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di più ampiamente garantire il contraddittorio. Nondimeno, il convincimento in ordine alla pregnanza e rilevanza della trattazione orale (ancora più in considerazione della sua eccezionalità nell’attuale fase), anche per rispettarne la significatività, suggerisce di affidare a detta memoria esclusivamente la sintetica esposizione dei soli argomenti che vengono in rilievo ai fini della decisione della questione di particolare rilevanza nomofilattica, riservando la formulazione delle conclusioni definitive all’udienza.

Questo Ufficio ha già avuto di modo di premettere (cfr. richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 e ss. modifiche) come si tratti di una questione che, per la sua intrinseca rilevanza, è caratterizzata dall’inclinazione a dare vita al precedente *pro-futuro* il quale, secondo la sua specifica vocazione, trascende la mera esigenza della parte di conoscere l’esito della controversia e risulta espressione di un interesse più generale.

Per questa ragione sarà opportuno ricostruire, sia pure in sintesi, il percorso storico e giurisprudenziale per giungere alla elaborazione del principio di diritto che non sia avulso dalla necessaria cornice storica di riferimento.

La questione giuridica oggetto del presente ricorso prende le mosse dalla richiesta di riconoscimento della cittadinanza “*iure sanguinis*” formulata da parte di alcuni cittadini

brasiliani, avendo il Ministero dell'Interno eccetto l'avvenuta naturalizzazione dei richiedenti in Brasile e la conseguente perdita della cittadinanza italiana a seguito dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 e il 1891.

Il ricorso in esame è stato rimesso alle Sezioni Unite con la contestuale richiesta di un approfondimento tematico sulla configurabilità della rinuncia tacita alla cittadinanza italiana a seguito di avvenuta stabilizzazione in Brasile da parte degli avi (dei ricorrenti) per effetto del decreto della c.d. "grande naturalizzazione" (1889).

La "Grande Naturalizzazione" del 1889-1891 veniva avviata con il "Decreto n. 58 A", emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, poi confermata dalla Costituzione Brasiliana del 1891 (art. 69), secondo cui tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, e, quindi, anche gli italiani, presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine. Non va sottaciuto che si tratta di una questione di grande rilevanza, anche storica, perché il Regno d'Italia, all'epoca della c.d. grande naturalizzazione, agì in sede diplomatica per contrastare gli effetti della naturalizzazione di massa, sentendosi colpito nella propria sovranità territoriale; non a caso, fu emanata una circolare dall'allora Ministro degli Esteri Crispi (per la precisione in data 30.12.1889) con l'intento di vietare le migrazioni dall'Italia verso il Brasile.

Il decreto sulla naturalizzazione brasiliana fu oggetto pertanto di accese discussioni e ritenuto in contrasto con i principi di diritto internazionale.

La stessa costituzione brasiliana (all'art 43) incaricò il Congresso di emanare leggi ad hoc in materia di naturalizzazione tanto che, nel 1908, si stabilì espressamente che per la concessione della naturalizzazione sarebbe stata necessaria una richiesta formale ed esplicita da parte degli interessati.

Il dibattito giuridico che ne scaturì aveva valorizzato la lettura interpretativa testuale ed univoca dell'art. 11, c. 2 c del Codice civile del regno del 1865 nel senso di attribuire la perdita della cittadinanza italiana al contestuale e volontario ottenimento di altra cittadinanza (*"la cittadinanza si perde: ... (...) 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero"*) con la precisazione che il verbo ottenere rimandava ad una necessaria, preliminare e consapevole richiesta di concessione della cittadinanza straniera.

In questo senso si pronunciò la storica decisione della corte di cassazione di Napoli (udienza 5 ottobre 1907 nella causa Di Nubila c. Larocca e Picerni), richiamata anche dal giudice di prime

cure, che sottolineò come “*in nessun caso le leggi di un paese straniero*” potessero “*derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti*”, evidenziando che la cittadinanza, ai sensi dell’art. 11 cit., sarebbe venuta meno solo in caso di rinuncia e di trasferimento della cittadinanza all’estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la cassazione del tempo, la valorizzazione del giusto significato della parola “ottenere” rendeva necessaria una preventiva richiesta della parte interessata.

Qualche anno prima, a proposito del significato del verbo “ottenere”, come ricordato anche nel ricorso per cassazione, la corte di appello di Casale (udienza 15 aprile 1902) chiariva che “*aprendo un dizionario alla parola ottenere si trova: riuscire a farsi accordare quel che si chiede o si desidera. Perché dunque si possa perdere la cittadinanza da chi la possiede in virtù dell’art. 4 cod.civ., bisogna che si sia riuscito a farsi accordare una cittadinanza in paese estero dopo averla chiesta o desiderata. Occorre perciò un atto estrinsecativo di tale volontà non solo, ma ben anche la capacità giuridica di volere*”.

La dottrina, in quegli anni, discusse approfonditamente sul tema per approdare al principio, integralmente recepito anche dalla giurisprudenza, che l’acquisto della cittadinanza di un altro stato scaturisse solo da un atto individuale, formale e volontario.

Di grande interesse storico-giuridico il parere *pro veritate* reso da uno studioso di diritto internazionale nella causa Di Nubila; si affermò in tale atto: “*Tanto poco certe erano le garanzie della plena civitas apparentemente conferita al Di Nubila dal Decreto del 1889, che, mentre l’art. 3 di quel decreto abilitava il naturalizzato a tutte le pubbliche funzioni eccettuata quella di Capo dello Stato, una legge del 1892 limitava maggiormente i suoi diritti, e coll’art. 2 lo rendeva temporaneamente inabile alle funzioni di senatore e di deputato. Quale garanzia esisteva allora che altre leggi, non limitate nel loro sviluppo dalla disposizione della Costituzionale regolante tale rapporto, non diminuissero ancora i diritti di quegli emigrati che la legge aveva naturalizzati, riducendoli a poco a poco nella condizione di metèci? In cospetto di tale incertezza di diritti e di garanzie, come potrebbesi far derivare per tali emigrati italiani, da una simile naturalizzazione straniera, la perdita della cittadinanza italiana?*”.

Ed ancora “*Lo stato di origine, nel giudicare gli effetti di tali atti in rapporto colla propria legge, deve considerarne non già la manifestazione formale, ma la libertà sostanziale, che nel caso del Di Nubila e degli altri stranieri allora residenti in Brasile, completamente mancava*”.

Il dibattito dottrinale, invero, sorse ancor prima della questione della Grande Naturalizzazione brasiliana in occasione della legge degli stati Uniti del Venezuela del 16 maggio 1873¹: si disse che mai avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza italiana colui il quale fosse stato “*costretto dalla forza a subire la cittadinanza di uno stato estero*”.

Sulla stessa linea di pensiero si poneva la giurisprudenza di merito tanto che si giunse al punto di sostenere che anche la richiesta, consapevole e spontanea, di acquisire la cittadinanza straniera non avrebbe potuto determinare la perdita della cittadinanza italiana quando determinata dal solo intento di eludere la legge italiana in ambito successorio (cfr. corte di appello di Genova 15 giugno 1896 laddove si precisava che “*è inefficace a far perdere la cittadinanza italiana un atto di naturalizzazione ottenuto da altro Stato, quando risulti che siasi chiesto per eludere le disposizioni della legge successoria italiana*”).

La giurisprudenza si attestò su questi principi, nonostante i mutamenti della legislazione (anche a seguito dell'introduzione dell'art. 8 della legge n. 555 del 1912), e rimase sempre sulla linea di una necessaria **consapevole e volontaria acquisizione della cittadinanza straniera**² mai avvalorando il principio di una possibile accettazione tacita della cittadinanza straniera con contestuale perdita della cittadinanza italiana.

Analoghi principi venivano ribaditi anche a proposito dell'acquisto della cittadinanza vaticana da parte dei cardinali italiani che, non per questo, perdevano lo *status civitatis* italiano.

I principi suddetti, poi, in gran parte sono stati recepiti dalla giurisprudenza moderna; a tal proposito è possibile citare alcune decisioni di merito che si pongono sul solco di quella giurisprudenza che ha valorizzato il percorso storico di una concezione “forte” della cittadinanza italiana (cfr. tribunale di Roma, ordinanza 25 febbraio 2020; tribunale di Roma ordinanza 23 aprile 2020; corte di appello de L'Aquila del 19 maggio 2021 n. 766 dove si afferma che “*l'ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod.civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato e che dunque la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un paese straniero*”).

¹ Legge che obbligò i figli degli stranieri nati in Venezuela ad acquistare la cittadinanza venezuelana senza poter mantenere la cittadinanza italiana

² Tribunale di Roma 25 febbraio 1958; tribunale di Genova 4 luglio 1900 in una singolare decisione con la quale si stabilì che non comportasse la perdita della cittadinanza italiana l'acquisizione della cittadinanza straniera al fine di regolarizzare “la compera di carati di navi”;

derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza"; ed ancora corte di appello de L'Aquila 6 luglio 2021).

Dopo avere curato l'inquadramento storico e giurisprudenziale, non va nemmeno sottaciuto che la questione ha una importante ricaduta concreta nei confronti di coloro che, in qualità di discendenti degli italiani emigrati e residenti in Brasile nel 1889, pur non essendo parti del processo sono stati destinatari di una nota indirizzata dal Ministero dell'Interno alle Prefetture italiane (cfr. nota Ministero dell'Interno prot. n. 6497 del 6.10.2021 avente ad oggetto "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis") con l'avviso di sospendere le pratiche di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* aventi ad oggetto la tematica della Grande Naturalizzazione Brasiliana "ad un momento successivo nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con la pronuncia di cassazione".

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel contrasto tra la decisione del giudice di prime cure e quella del giudice adito in secondo grado, sono dunque chiamate a vagliare la decisione della corte di appello di Roma (n. 5172/2021) che, nella individuazione di una nuova soluzione interpretativa³, ha preso le distanze dall'orientamento giurisprudenziale pregresso e dalle regole e dai principi consolidatisi nel corso degli ultimi centocinquanta anni che hanno valorizzato una concezione "forte" della cittadinanza italiana in grado di resistere nell'arco di più generazioni come simbolo di un radicamento profondo degli emigrati con l'Italia, ciò nonostante l'inclusività delle politiche migratorie degli stati di accoglienza.

Va poi osservato che, qualche mese dopo la pronuncia impugnata, la corte di appello di Roma (cfr. sentenza n. 6640/2021 emessa il 8.10.2021) ha riaffermato il tradizionale principio di diritto secondo il quale la corretta interpretazione del codice civile del 1865 consente di affermare che la perdita della cittadinanza "potesse conseguire solo ad un atto di impulso" di natura volontaria e consapevole.

³ La Corte di Appello, nel motivare il rigetto della richiesta di cittadinanza italiana, ha invocato "la rinuncia tacita" e volontaria della cittadinanza italiana dell'avo emigrato in Brasile per fatti concludenti e inequivoci consistenti nell'aver pienamente accettato i diritti e i doveri dello Stato di accoglienza - diritti esercitati in quello Stato per molto tempo, oltre che in via continuativa e ininterrotta. Si afferma che "è provato che l'avo degli appellati abbia rinunciato alla cittadinanza italiana alla luce di atti consapevoli e volontari il che è ciò che unicamente rileva ai fini della decisione" ed ancora che "in ogni caso, la perdita della cittadinanza italiana deriva dal disposto di cui all'al III punto dell'art. 11 del codice civile del 1865, ai sensi del quale la cittadinanza viene perduta da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato nel servizio militare di potenza estera".

Così inquadrata la questione, questo Ufficio non condivide la soluzione giuridica configurata dalla corte di appello di Roma.

Di seguito, nell'esame dei singoli motivi di ricorso, verranno condensate le ragioni del dissenso e verrà formulato il principio di diritto che si intende formulare nella presente requisitoria.

3.- L'art. 11 del codice civile del 1865.

Con il **primo motivo** di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del codice civile del 1865⁴ nella parte in cui è stata avvalorata l'ammissibilità di una rinuncia tacita, o per fatti concludenti, alla cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Si tratta di verificare, *ratione temporis*, quale fosse la corretta applicazione della norma e di verificarne la tenuta anche in relazione ad una interpretazione che tenga conto dei principi costituzionali vigenti.

Senza dubbio, come già osservato, si trattava di una norma ispirata ad un principio di matrice democratica che correlava la perdita della cittadinanza ad una contestuale e volontaria acquisizione della cittadinanza nel paese straniero, fatti salvi alcuni sporadici casi (di natura tassativa) di perdita automatica della cittadinanza (cfr. ad es. art 14: "*La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiara in ambidue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio*").

L'art. 11 del c.c. del 1865 fu dunque sempre interpretato come una norma che presupponeva l'acquisto concreto ed effettivo della cittadinanza straniera, al di fuori da ipotesi di naturalizzazioni automatiche, e, sotto il profilo soggettivo, si trattava di una norma incompatibile con ipotesi di involontarietà dell'acquisizione perché, come ricostruito nel percorso giurisprudenziale al quale si è fatto cenno, il verbo "ottenere", utilizzato dal legislatore, era strettamente correlato alla consapevole volontà del proprio *status civitatis*.

Ne consegue che la corte di appello di Roma, laddove ha valorizzato l'inserimento nel nuovo consesso sociale da parte degli avi del ricorrente, ha ipotizzato una forma di perdita tacita della cittadinanza mentre, a suo dire, "*sarebbe stato necessario dimostrare che il proprio antenato*

⁴ **Art. 11.** La cittadinanza si perde: **1.** Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza; **2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;** **3 Da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.** La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno. Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

fosse rimasto del tutto alieno al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, né è ragionevole ritenere che sia avvenuto”.

Peraltro la corte di appello afferma che l’aver assunto attività lavorativa all’estero equivalga ad avere accettato impiego da un governo estero, dovendosi intendere in senso ampio il termine “governo” sino a protervi ricomprendere qualsiasi attività lavorativa all’estero.

Si tratta, a ben vedere, di una erronea applicazione della norma che non può essere dilatata, sino a farla retroagire con una ampiezza che la giurisprudenza del tempo non aveva mai considerato mentre il fine era quello di tutelare le persone e di porle al riparo da naturalizzazioni di massa che non fossero espressione della singola volontà individuale.

Ancora, il meccanismo della mancata contestazione nei sei mesi non poteva dirsi conforme con l’esigenza di prevedere l’acquisizione consapevole e volontaria della cittadinanza straniera perché non sempre le persone erano in grado di comprendere il testo delle norme straniere e di conoscerne gli effetti.

Il motivo dunque è fondato: la corte di appello ha scelto una interpretazione in contrasto con l’esigenza di acquistare in modo consapevole e formale il proprio *status civitatis*, avvalorando l’ipotesi di una rinuncia alla cittadinanza italiana per fatti concludenti o tacita, con inevitabili effetti a catena sui discendenti di coloro che si siano avvalsi della naturalizzazione brasiliana.

Il meccanismo, anche a volerlo esaminare con gli occhi della modernità, non è nemmeno compatibile con le norme costituzionali (artt. 2, 3, 11, 117 primo comma, 35 ultimo comma cost.) che comunque poggiano su un substrato di libertà individuale specie in materia di *status civitatis* e non consentono di avvalorare sistemi puramente automatici di perdita dello *status* (cfr. cass. civ. 22271/2016 e Cass. civ. n. 9377/2011) con una giurisprudenza certamente più restrittiva e penalizzante di quella adottata al tempo della grande naturalizzazione.

4. La legge n. 555 del 1912 e la sua mancata applicazione al caso in esame.

Con il **secondo motivo**, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4, 7 e 8 legge n. 555 del 1912 ex art. 360, n. 3 c.p.c. per l’inammissibilità della rinuncia tacita, o per fatti concludenti, della cittadinanza italiana *iure sanguinis* anche in relazione alla legge n. 555/1912.

La sentenza viene censurata nella parte in cui prevede che il figlio minore dell’avo emigrato, nato in Brasile, aveva perduto automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 11, III punto, c.c. del 1865. Ancora, la censura riguarda l’affermazione che, anche a prescindere dalla naturalizzazione del padre, al raggiungimento della maggiore età, il sig. Marcellino Antoniazzi

avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza brasiliana facendo valere la cittadinanza italiana e questo non è accaduto.

Il giudice di appello, a dire del ricorrente, ha erroneamente applicato l'art. 11 del c.c. del 1865 mentre avrebbe dovuto applicare l'art. 7 della legge 555 del 1912 secondo cui “*salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano, nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi*”.

In conclusione, la corte, oltre ad avere male applicato l'art. 11 del c.c. del 1865 con una interpretazione non corretta, non avrebbe nemmeno considerato che, al momento della maggiore età del [REDACTED], la normativa *ratione temporis* applicabile consentiva il mantenimento della doppia cittadinanza.

La censura è fondata.

Dal complesso delle norme sopra citate si evince che il giudice di merito non ha correttamente applicato la normativa vigente *ratione temporis*, facendo erronea applicazione, in relazione alla posizione di [REDACTED], dell'art. 11, III punto, c.c. del 1865 e nemmeno considerando che la norma vigeva all'epoca in cui l'Antoniazzi raggiungeva la maggiore età.

La corte di merito ha condotto un'analisi non conforme al testo normativo, applicando un ragionamento inverso a quello previsto dalla normativa vigente (che consentiva la doppia cittadinanza ed al contempo, ai sensi dell'art. 8 della legge 555 del 1912, esplicitava **il principio del libero consenso** idoneamente esteriorizzato quale causa giustificatrice della perdita della cittadinanza italiana), giungendo così ad ipotizzare che la mancata rinuncia alla cittadinanza brasiliana fosse stata la causa della perdita di quella italiana. Al contrario, a ben vedere, al raggiungimento della maggiore età dell' [REDACTED], sarebbe stata necessaria una volontaria e consapevole rinuncia della cittadinanza italiana acquisita automaticamente (per diritto di sangue) dal figlio minore, nato in Brasile, da cittadino italiano.

5.-La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 88, 112, 115 c.p.c.; degli artt. 2699 e 2700 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 della legge 18.8.1993 n. 336 in relazione all'art. 11 del “Trattato relativo all'Assistenza Giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle Sentenze in materia civile” ex art. 360, n. 3 c.p.c.

Con il **terzo motivo**, il ricorrente evidenzia specifici vizi procedurali riguardanti l'onere della prova in materia di riconoscimento dello *status civitatis iure sanguinis*: la sentenza impugnata, non uniformandosi ai principi giurisprudenziali anche recenti (cfr. cass. civ. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. civ. S.U. 4466/2009; cass. civ. 11 febbraio 2010, n. 3175), introduce il singolare

principio dell'inversione dell'onere della prova in questa materia, addossando in capo ai discendenti l'onere di provare la propria cittadinanza e non invece a coloro che la contestano (la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere provata da coloro che la contestano cfr. in questo senso sopra cit. cass.civ. 11 febbraio 2010, n. 3175).

Ad avviso di questo Ufficio, non è possibile derogare al principio secondo il quale la prova dei fatti ostativi alla conservazione ed alla trasmissione dello status civitatis incombe su coloro che si oppongono.

Va poi osservato che nel giudizio in oggetto, come correttamente osservato dal ricorrente, non vi è stata alcuna contestazione, da parte dei contro-resistenti, del certificato negativo di naturalizzazione, nonché del certificato di matrimonio del sig. [REDACTED], sia in primo grado che in grado di appello.

Del resto, gli stessi appellanti affermavano nell'atto di appello che non avendosi contezza della precisa data di trasferimento in Brasile dell' [REDACTED] *“non è possibile stabilire se sia rimasto o meno soggetto alla Grande Naturalizzazione del 1889”* (cfr. pag. 8 atto di appello).

Ancora, lo stesso Ministero dell'Interno, con la circolare K28.1 del 8.4.1991, attribuì rilevanza sostanziale e procedurale al certificato negativo di naturalizzazione, prevedendo che le istanze di riconoscimento della cittadinanza *“dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 5. Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo Italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato”*.

Non ultima, la considerazione, pure evidenziata dalla parte ricorrente (cfr. ricorso pag. 18), che il certificato negativo di naturalizzazione equivale ad un atto di stato civile di natura pubblica, in conformità degli artt. 2699 e 2700 c.c., con la conseguenza che la mancata proposizione della querela di falso lo rende ampiamente veritiero in ordine ai fatti ivi narrati.

Questa impostazione giuridica risulta avvalorata dal Trattato tra Italia e Brasile del 17 ottobre 1989 laddove si evidenzia che i documenti considerati atti pubblici da una delle due parti hanno *“forza probante di atti pubblici anche per l'altra parte e secondo la legislazione di quest'ultima”*.

La censura è fondata perché il certificato negativo di naturalizzazione, attesa la mancata contestazione, acquisiva nel giudizio una efficacia probatoria piena che non è stata correttamente inquadrata dal giudice di merito.

4.-La nazionalità italiana desumibile dall'atto di matrimonio e la mancata valutazione di questa circostanza.

Il quarto motivo, che fa leva sull'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censura la mancata considerazione di quanto attestato nel certificato di matrimonio del 17.10.2013

In questo atto, l'avo [REDACTED] viene indicato di nazionalità italiana.

Si tratta di una censura contestata dalla controparte che ne rileva l'inammissibilità perché la qualifica formale di "cittadino italiano" contenuta nel certificato non sarebbe decisiva.

La censura, a ben vedere, è assorbita dalle considerazioni che precedono e di per sé non assume una rilevanza prioritaria in quanto il documento non avrebbe avuto, ove correttamente valutato, una portata decisiva ma, al più, il giudice di merito lo avrebbe potuto inquadrare in termini di indizio rilevante.

Ne consegue che non è possibile ipotizzare, in relazione al quarto motivo, un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

5.-Conclusioni

Il percorso storico e giurisprudenziale della questione oggetto del presente giudizio e la perdurante attualità del problema giuridico relativo allo stato delle persone (cittadinanza iure sanguinis) induce questo Ufficio a sollecitare la formulazione del principio di diritto secondo il quale *"la rinuncia allo status di cittadino italiano (diritto soggettivo e imprescrittibile) non può essere tacita né risultare da fatti concludenti (quali ad es. naturalizzazioni di massa) ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà (sostanziale) ed inequivoca, da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana.*

La rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. La rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivoca di rinunciare allo stato di cittadino italiano".

Per questi motivi

Chiede che le Sezioni Unite, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, ribadiscano il principio di diritto indicato nella presente requisitoria.



Roma il 26.2022

Il Sostituto Procuratore Generale

(Luisa De Renzi)


PROCURA GENERALE UO CIVIS DISTRIZIONE
DEPOSITATO IN SEGRETARIA CIVILE
Oggi, il 05/07/2022

L'assistente giudiziario
Alessandra Petrozzi

